

Avv. Guido Martinelli  
*Professore a contratto di "Legislazione sportiva"*  
*Università Ferrara*  
Avv. Marilisa Rogolino  
Avv. Ernesto Russo  
Avv. Carmen Musuraca

*Consulente*  
Avv. Luca Di Nella  
*Professore Ordinario di "Diritto Privato"*  
*Università Parma*

Bologna, lì 15/11/2011

Agli Enti in indirizzo

LORO SEDI

### **Circolare 14/A**

#### **OGGETTO: Obbligo di comunicazione indirizzo di posta elettronica certificata per gli enti in forma societaria**

**Entro il 29 novembre 2011**, tutte le **società sportive dilettantistiche** costituite nelle forme di società di capitali e cooperative, iscritte nel registro delle imprese **dovranno provvedere alla comunicazione del proprio indirizzo di posta elettronica certificata** ( di seguito anche PEC), nei confronti del registro stesso.

Lo rammenta il Ministero dello Sviluppo Economico con circolare n.3645/c del 2011, nella quale si legge che , secondo quanto previsto dall'art. 16, comma 6 del D.L. 185/2008, convertito in legge n. 2/2009: "*Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto tutte le imprese, già costituite in forma societaria alla medesima data di entrata in vigore, comunicano al registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata*".

Il mancato rispetto del termine indicato comporta l'applicazione delle **sanzioni** previste dall'art. 2630 del Codice Civile **in capo al rappresentante legale dell'ente** (sanzione amministrativa pecuniaria da 206 euro a 2.065 euro).

La norma prevede l'obbligo solo per le imprese iscritte nel registro delle imprese e costituite in forma societaria, sono espressamente **esclusi i consorzi**

e, in via interpretativa, **anche le associazioni sportive dilettantistiche** che svolgono attività commerciali tenute solo all'iscrizione al REA.

La domanda di iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica certificata va presentata mediante "Comunicazione Unica" e, nell'ambito di questa, mediante la modulistica registro imprese/REA (modulo S2 riquadro5, nei soli campi relativi all'indirizzo di posta elettronica certificata).

L'iscrizione nel registro delle imprese dell'indirizzo di PEC e le sue eventuali successive variazioni sono **esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria**, che saranno invece dovuti nel caso in cui la comunicazione venisse accompagnata dall'iscrizione di altri fatti o atti rilevanti.

La comunicazione dovrà essere **presentata dal rappresentante legale dell'ente** o da iscritti negli albi dei dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali, muniti della firma digitale e allo scopo incaricati dai legali rappresentanti della società : a tal proposito si segnala la possibilità di procedere all'adempimento con **procedura semplificata on line** disponibile sul sito [www.registroimprese.it](http://www.registroimprese.it); oltre che la possibilità di comunicare l'indirizzo di PEC di uno studio professionale che assista la società.

Cordiali saluti.

Prof. Avv. Guido Martinelli  
